

CAMERA DEI DEPUTATI N. 147

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, ANDÒ, LA GANGA, D'AMATO, BUFFONI,
BREDA, DEL BUE**

Integrazioni e modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65,
recante ordinamento della polizia municipale

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento ha approvato la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale 7 marzo 1986, n. 65, dopo un ampio dibattito, non nascondendosi perplessità e riserve. Numerose proposte si erano confrontate e fra queste anche una presentata dagli attuali proponenti della presente proposta di legge. Il testo unificato cui allora si pervenne non fu esente da critiche e riserve da parte degli attuali proponenti. Si convenne allora di approvarlo con l'impegno di verificare come la legge nella sua applicazione rispondesse alla esigenza di un efficiente servizio di vigilanza ed alle aspettative degli operatori.

A distanza di quasi sei anni va riconosciuto che la legge 7 marzo 1986, n. 65,

ha sicuramente segnato un salto di qualità nell'organizzazione del servizio svolto nell'interesse dei cittadini.

Le amministrazioni locali dispongono oggi di strumenti per razionalizzare il servizio e per impiegare gli addetti con rendimenti di maggiore efficacia nell'assolvimento dei compiti demandati dalla legge. Ciò nonostante va evidenziata l'esigenza di talune modifiche che, senza stravolgerla, provvedano sulla base della esperienza ad aggiornare e a perfezionare la legge n. 65 del 1986.

Con l'articolo 1 della proposta si è inteso modificare la limitazione imposta dall'articolo 57 del nuovo codice di procedura penale, limitazione quasi certamente dovuta a una svista perché se il

vecchio codice di procedura penale attribuiva all'articolo 221 agli agenti di polizia municipale la qualifica di agenti di polizia giudiziaria senza limiti temporali, non si comprende perché il nuovo codice abbia limitato la funzione soltanto al periodo in cui sono in servizio. Tale limitazione, infatti, ha determinato estremo disagio e notevole incertezza nel caso di richieste di interventi legittimati dalla qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Con l'articolo 2 si vuole ovviare alla restrizione del porto dell'arma nel solo territorio comunale, che ha determinato e continua a determinare serie difficoltà a livello operativo anche perché, a parte l'impossibilità per quasi tutti i comuni di dotarsi di una armeria, la legge n. 65 del 1986 ha previsto le missioni esterne al territorio comunale per collegamento e rappresentanza e in taluni casi anche per rinforzare altri Corpi di polizia, e comunque in particolari occasioni stagionali anche presso altri comuni. D'altro canto, se un privato cittadino munito di porto d'arma può portarla in tutto il territorio nazionale, non trova riscontro oggettivo la limitazione al porto dell'arma ad un cittadino, appartenente ad un Corpo di polizia e legittimato ad esperire le funzioni di agente di pubblica sicurezza con apposito decreto del prefetto, cioè della stessa autorità che rilascia il porto d'arma ai privati, preceduto dall'accertamento del possesso di particolari requisiti.

Infine, con l'articolo 3 si tende a regolamentare l'indennità di istituto per la quale la legge-quadro prevede solo un massimo dell'80 per cento e non anche un minimo. Pur mantenendo alla contrattazione sindacale la fissazione del trattamento dell'indennità previsto dalla legge, va fissato anche il minimo attribuibile. Si propone perciò di fissare nel 60 per cento tale limite in considerazione dei molti e gravosi servizi che gli agenti di polizia municipale effettuano, anche ad integrazione e talvolta persino in sostituzione dell'Amministrazione dello

Stato. Per queste ragioni l'indennità di istituto dovrà far carico allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Inoltre si prende in esame la situazione particolare delle aree metropolitane nelle quali si determinano ben noti fenomeni di microcriminalità (oltre che di grande criminalità), nei quali l'intervento del vigile urbano è costante e di grande impegno. Si consideri ad esempio che nella sola città di Milano in sei mesi la vigilanza urbana ha operato sequestri per 2300 tonnellate di tabacchi, 915 sequestri di veicoli ed è intervenuta in oltre 15 mila incidenti stradali.

In molti comuni delle aree urbane non esistono commissariati di pubblica sicurezza né stazione dei carabinieri ed i vigili suppliscono la pubblica sicurezza, intervenendo di conseguenza necessariamente nel mantenimento dell'ordine pubblico.

A tale proposito merita di essere segnalato un passo della circolare n. 46 del comando di polizia municipale di Milano in data 17 settembre 1991, concordata con la prefettura di Milano: « È stato chiesto alla polizia municipale un coordinamento ancora migliore di quello, già eccellente, in atto tramite la centrale operativa collegata direttamente con la sala operativa della questura e dei carabinieri.

L'apporto specifico che viene richiesto alla polizia municipale è quello relativo alla circolazione stradale e al controllo delle attività commerciali in special modo per quanto riguarda gli ambulanti, l'ortomercato, e in generale le situazioni di traffico automobilistico o aggregazioni di massa che creano, in determinate fasce orarie, situazioni potenzialmente a rischio per quanto concerne la pubblica sicurezza.

Ovviamente dovrà proseguire e migliorare la collaborazione, che già avviene, per l'ausilio tecnico alle pattuglie di pubblica sicurezza per violazione delle norme sulla circolazione stradale e per proce-

dure amministrative relative ad operazioni di sequestro, anche di generi di monopolio ».

Tale situazione si registra in tutte le aree metropolitane ed impone ai servizi di vigilanza nei comuni compresi entro tali confini compiti di particolare gravosità con sacrifici notevoli e rischi non trascurabili. Si rende perciò necessario

determinare, per i comuni compresi nelle suddette aree, la possibilità di ricompensare gli addetti ai corpi di vigilanza in modo adeguato ai compiti richiesti.

Pertanto si ritiene che per i comuni compresi nelle aree metropolitane l'indennità possa essere fissata nella misura minima del 70 per cento e massima del 90 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituita dalla seguente:

« *a)* funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo in posizione di parità operativa, senza limitazioni temporali, analogamente agli altri soggetti indicati nella lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale; ».

ART. 2.

1. Nel comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, le parole: « purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4 », sono sostituite dalle seguenti: « sul territorio nazionale ».

2. All'articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis.* Per i soli effetti della legge penale, il personale di cui al comma 5, qualora indossi l'uniforme, si considera in servizio anche durante gli intervalli ed i tragitti, compiuti subito prima o subito dopo l'orario di servizio, tra l'abitazione ed il luogo assegnato per il lavoro ».

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 2. Le indennità attualmente previste dal decreto del Presidente della Repub-

blica 3 agosto 1990, n. 333, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono stabilite tra un limite minimo del 60 per cento ed un limite massimo dell'80 per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'indennità di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevata fino alla misura minima del 70 per cento e massima del 90 per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei comuni compresi nelle aree metropolitane. Le indennità devono essere commisurate, previa trattativa sindacale, in relazione alla onerosità e difficoltà del servizio nel territorio comunale. I comuni possono altresì, accollando l'onere al proprio bilancio, determinare livelli dell'indennità più alti di quelli stabiliti dal contratto nazionale. L'aumento non compete al personale comandato e collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle suddette funzioni.

2-ter. L'onere complessivo per le indennità di cui ai commi 2 e 2-bis è a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed è stabilito con legge finanziaria, contestualmente a quello complessivamente necessario per adeguare l'indennità di istituto delle forze di polizia dello Stato ».

